




BOLLETTINO DI **AGGIORNAMENTO** SULLA **NORMATIVA** **REGIONALE**



ACLI
TOSCANA

BOLLETTINO DI **AGGIORNAMENTO** SULLA **NORMATIVA REGIONALE**

a cura di Martina Lumini e Valerio Martinelli



INDICE

MOZIONE

LA CLAUSOLA SOCIALE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI pag. **3**

MOZIONE

LA CLAUSOLA SOCIALE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In data 27 aprile 2022 è stata presentata in Consiglio regionale la mozione n. 885/2022 in relazione “*all’obbligatorietà della clausola sociale*”.

Con il presente testo si impegna il Presidente e la Giunta Regionale: “*ad attivarsi, nei confronti del Governo, affinché, nelle fasi a venire dell’elaborazione, il testo del disegno di legge¹ sia modificato, prevedendo l’obbligatorietà della c.d. ‘clausola sociale’, ed affinché tale obbligatorietà sia successivamente ben definita nei decreti legislativi di attuazione*”.

La mozione prende le mosse dal testo del disegno di legge-delega sugli appalti² approvato qualche settimana fa in Senato e in corso di esame alla Camera, soffermandosi su quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. g): “*previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a: 1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; 2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto (...) di quelli stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare*”.

Stando a quanto stabilisce il Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali sono “*disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e di lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie*”³.

Si tratta di clausole che impongono specifici obblighi a carico del soggetto aggiudicatario al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di lavoro per tutti quei soggetti che lavorano presso aziende che operano in appalto.

A norma dell’art. 50 codice dei contratti pubblici “*per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera*”⁴ la stazione appaltante deve inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti “*specifiche clausole sociali*”.

Dette clausole possono essere inserite quali obblighi a cui l’aggiudicatario dovrà attenersi durante l’esecuzione del contratto oppure possono essere introdotte quali criteri di valutazione dell’offerta.

Pertanto, la presenza di queste clausole funge da tutela per i lavoratori nel caso in cui il servizio appaltato sia affidato ad un’altra impresa da parte della stazione appaltante.

¹ Il riferimento è al disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, atto senato n. 2330 approvato dal Senato in data 09.03.2022 e, ad oggi, in esame alla Camera (a.c. n. 3514).

² Con legge delega il Parlamento determinerà i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire nella stesura dei decreti legislativi che dovranno riordinare e semplificare l’attuale disciplina dei contratti pubblici.

³ Cfr. art. 3, comma 1, lett. qqq D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

⁴ L’art. 50 Codice dei contratti pubblici precisa che per servizi ad alta intensità di manodopera si intendono quelli “nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

Prima di tornare all'esame della mozione, risulta utile richiamare brevemente quanto precisato dal Consiglio di Stato in merito al rapporto tra attuazione delle clausole sociali e libera iniziativa economica: *“della clausola sociale deve consentirsene un'applicazione elastica e non rigida per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto”*⁵.

La mozione, pertanto, pone l'attenzione sulle preoccupazioni e sulle perplessità manifestate da più parti ed aventi ad oggetto l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 2, lett. g) del ddl 2330, il quale apre la strada alla possibilità che l'attuale obbligo di inserimento delle clausole sociali possa diventare una facoltà rimessa alla volontà delle stazioni appaltanti perdendo, così facendo, la funzione di *“strumento di tutela minima per chi presta la propria opera presso aziende che operano in appalto, in settori ad alto impiego di manodopera”*.

(Mozione n. 885 del 27.04.2022, Consiglieri Irene Galletti)

⁵ Cfr. Consiglio di Stato ord. n. 5483/2021 e sent. n. 6615/2020.